



Aprile 2019

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche)

Revisione parziale dell'ordinanza sugli im- pianti elettrici a corrente forte

Commenti



Sommario

1.	Osservazioni introduttive.....	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto.....	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	1
5.	Commento alle singole disposizioni.....	2



1. Osservazioni introduttive

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate. Nella stessa occasione vengono apportate lievi modifiche all'ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2). La revisione non è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche. Una più ampia revisione dell'ordinanza sulla corrente forte è attualmente in fase di esame, ma necessita di ulteriori, approfonditi accertamenti. Poiché in questo caso, al fine di garantire la sicurezza (le norme non corrispondono più allo stato della tecnica) e la certezza giuridica è necessario un intervento urgente, la revisione viene proposta nel quadro della Strategia Reti elettriche.

2. Linee generali del disegno

La modifica è da ricondurre al progresso tecnologico e agli sviluppi in materia di norme antincendio. Per la sicurezza nella realizzazione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte sono determinanti, tra le altre, le regole riconosciute della tecnica (cfr. art. 4 cpv. 1 ordinanza sulla corrente forte). Per quanto riguarda le norme antincendio lo stato della tecnica è dato dalle norme dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) a cui rimanda esplicitamente l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza sulla corrente forte. Con la revisione delle norme antincendio dell'AICAA si è creata una differenza rispetto alle norme antincendio per gli impianti al chiuso contenute negli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte. Di conseguenza per ognuna delle 1200 domande di approvazione dei piani per stazioni di trasformatori presentate ogni anno si pone la questione di come affrontare questa contraddizione. L'abrogazione delle disposizioni rappresenta la soluzione più adeguata e garantisce la necessaria sicurezza. Queste norme non vengono più attuate nella pratica in quanto non corrispondono più allo stato della tecnica.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione finanziaria o sul personale, né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.



5. Commento alle singole disposizioni

Art. 34 cpv. 2

La disposizione viene abrogata, poiché il suo contenuto è in contraddizione con le norme dell'AICAA che secondo l'articolo 4 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 2 sono applicabili come stato della tecnica.

Il suo contenuto non è nemmeno conforme alle disposizioni di legge in materia di aziende industriali (art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro; RS 822.114) né alle prescrizioni della Segreteria di Stato per l'economia (Indicazioni relative all'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro).

Art. 38 cpv. 2 e 3

Le disposizioni vengono abrogate, poiché il loro contenuto è in contraddizione con le norme dell'AICAA che secondo l'articolo 4 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 2 sono applicabili come stato della tecnica.